



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCA DI NELLA

Seduta del 22/04/2021

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Nel settembre 2014 ha stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento contro cessione del quinto numero ***484 (ex ***443), estinto anticipatamente nell'aprile 2017 dopo il pagamento della rata n. 31.
- In sede di estinzione non ha ottenuto la retrocessione della quota non maturata di tutti i costi contrattuali che le spettavano.
- In particolare, riguardo agli interessi ritiene che il contratto indichi il criterio proporzionale anche per il loro rimborso.
- Dopo aver presentato infruttuosamente due reclami (il primo avente ad oggetto solo le commissioni, ed il secondo anche gli interessi secondo il *pro rata temporis*), parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso di complessivi € 2.524,02, calcolati con il criterio *pro rata temporis*, a titolo di interessi e oneri commissionali non maturati, oltre gli interessi legali dall'estinzione e le spese di assistenza pari a € 250,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Le clausole contestate dalla ricorrente sono state ritenute legittime dalla giurisprudenza costante dell'ABF e dei giudici ordinari.
- Riferisce di non ritenere applicabile al caso di specie la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia per i seguenti motivi. La sentenza, come la Direttiva 2008/48 che la



stessa interpreta, non ha la c.d. efficacia orizzontale. L'art. 125 *sexies* TUB, norma di attuazione della Direttiva 2008/48, non può essere interpretato nel senso indicato dalla sentenza Lexitor in quanto la norma italiana si riferisce ai costi "*dovuti per la vita residua del contratto*" e quindi è limitata alle voci commissionali che remunerano prestazioni future rispetto all'estinzione anticipata.

- Ancora, l'esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento degli intermediari (negli orientamenti pregressi dell'Arbitro, nelle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza ecc.) e la ragionevolezza.
- Inoltre, i principi affermati dalla stessa non si dovrebbero applicare ai contratti stipulati precedentemente e la sentenza Lexitor non potrebbe applicarsi a costi fatturati da terzi, come per esempio proprio i costi di intermediazione.
- Relativamente alla domanda per il rimborso pro quota degli interessi, gli stessi sono stati correttamente stornati in conformità al piano di ammortamento del prestito e non sussistono dubbi interpretativi del dettato contrattuale. In questo senso sarebbe inoltre la giurisprudenza dell'ABF e dei giudici ordinari. Inoltre, all'atto della sottoscrizione del contratto è stata consegnata alla ricorrente copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione del capitale residuo in corrispondenza di ciascuna rata contrattuale, sottoscritto per presa visione ed accettazione. In questo senso sarebbe anche la decisione del Collegio di Milano n. 14586/2020 ed ulteriori pronunce di altri Collegi.
- Quanto dovuto alla ricorrente a titolo di rimborso dei costi *recurring* è stato alla stessa già regolarmente corrisposto.
- Non è dovuto il rimborso dei costi *up front* in quanto relativi alla fase prodromica alla sottoscrizione del contratto.
- Con riferimento specifico alla commissione dell'intermediario del credito, sostiene che le attività del medesimo sono limitate alla fase prodromica rispetto alla conclusione del contratto. Ciò risulta anche dall'accordo distributivo in atti. Inoltre, la provvigione è stata fatturata e corrisposta dall'intermediario del credito.
- Rileva che l'eventuale assenza dall'Albo tenuto dall'OAM del nome dell'intermediario del credito non significa inabilitazione al servizio, ma soltanto che detto intermediario ha cessato la propria attività, con conseguente contestuale cancellazione dall'Albo. A tale commissione va quindi attribuita natura *up front*.
- Data la natura seriale del ricorso non spetta il rimborso dei costi di difesa.
- L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Parte ricorrente chiede anche il rimborso degli interessi corrispettivi non maturati sulla base del criterio pro rata.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle



commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito,



compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, dal conteggio estintivo allegato dalla ricorrente e datato 9/5/2017 risulta che il prestito è stato estinto dopo la scadenza di n. 31 rate delle 120 complessive. Il diverso conteggio estintivo prodotto dall'intermediario, datato 20/11/2017 e indirizzato alla compagnia di assicurazione, mostra altresì l'utilizzo del TFR per l'estinzione anticipata, ma conferma che il prestito è stato estinto al 30.4.2017, dopo il pagamento della rata n. 31. La ricorrente allega inoltre la liberatoria del 9/12/2020 da cui risulta che il finanziamento è stato estinto in parte a mezzo TFR ed in parte a mezzo indennizzo erogato dalla compagnia assicurativa.

Dai documenti in atti risulta quindi che il corrispettivo di estinzione del prestito è stato versato parzialmente (€ 5.018,63) tramite il versamento del TFR maturato dalla ricorrente. Secondo la liberatoria, l'importo residuo (€ 3.890,86) è stato invece corrisposto mediante l'intervento dell'assicurazione, presumibilmente in seguito all'attivazione della polizza rischio impiego. Salvo il riferimento contenuto nella liberatoria, le parti non fanno cenno all'intervento della compagnia assicurativa, né risulta che questa abbia esercitato il proprio diritto di rivalsa contro la ricorrente o che quest'ultima abbia altrimenti corrisposto alcun importo alla compagnia stessa. La questione concernente la rimborsabilità degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento avvenuta a causa della risoluzione del rapporto di lavoro del cedente, con susseguente intervento della compagnia assicurativa che copriva il "rischio impiego", è stata decisa dal Collegio di Coordinamento (nn. 13305 e 13306/2018; v. anche il Collegio di Milano, n. 4227/2020), il quale ha espresso i seguenti principi:

- "tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-*sexies* TUB e 2033 c.c.;
- nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione



di commissioni, a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti;

- nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione”.

Nel caso in esame risulta dal contratto che l'intermediario ha sostenuto il costo relativo alle polizze assicurative rischio impiego e vita.

Secondo l'orientamento consolidato in materia, in caso di estinzione anticipata parziale del prestito avvenuta anche tramite il versamento del TFR, il diritto della ricorrente all'equa riduzione del costo del finanziamento si conteggia in proporzione a quanto dalla stessa effettivamente corrisposto. Tenuto conto che la liberatoria prodotta dalla ricorrente evidenzia che il finanziamento è stato estinto anche attraverso l'utilizzo dell'indennizzo assicurativo e in mancanza di eccezioni al riguardo da parte dell'intermediario, i rimborsi dovuti devono presupporre l'intervento dell'assicuratore e devono quindi essere calcolati in proporzione alla parte del prestito estinto utilizzando il TFR. Poiché nel caso di specie il debito residuo è stato parzialmente saldato per € 5.018,63 con versamento del TFR maturato dalla ricorrente, nei limiti di tale importo l'estinzione anticipata è stata quindi effettuata direttamente dalla stessa: tale somma rappresenta il 56,32% del debito residuo corrisposto per l'estinzione (€ 8.909,49) e di questa percentuale occorre tenere conto ai fini della individuazione della quota non maturata effettivamente spettante alla ricorrente.

Dal contratto e dal modulo SECCI risulta l'intervento di un intermediario del credito che vi ha apposto il proprio timbro e firma. Risultano inoltre prodotti la fattura cumulativa del pagamento della provvigione in favore dell'intermediario intervenuto, col dettaglio dei rapporti.

Quanto alla classificazione degli oneri contrattuali, sulla base degli orientamenti condivisi il Collegio ritiene che Commissioni mandataria perfezionamento (lett. a) e le Provvigioni intermediario del credito (lett. c) siano costi di tipo *up front*, mentre le Commissioni mandataria gestione (lett. b) siano *recurring*, come conferma il conteggio estintivo nel quale l'intermediario le ha rimborsate secondo il criterio del pro rata. Secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, ai fini della qualificazione della clausola dell'intermediario del credito, se l'attività svolta dallo stesso viene delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, la provvigione va qualificata quale costo *up front*, indipendentemente dal soggetto concretamente intervenuto, poiché la clausola non può reputarsi priva di descrizione.

Quanto alla domanda di restituzione degli interessi corrispettivi, L'intermediario afferma che questi sono conteggiati secondo il piano di ammortamento alla francese, di cui ha prodotto copia. Il Collegio rileva però che il contratto disciplina l'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, disponendo che gli interessi non maturati vanno restituiti al cliente e vanno conteggiati, insieme agli oneri, “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. In proposito, si riscontra dunque una contraddizione tra il piano di ammortamento alla francese e la disciplina della restituzione degli interessi corrispettivi non maturati, da calcolare secondo il criterio pro rata. In merito all'applicabilità di detto criterio alla restituzione degli interessi il Collegio aderisce all'orientamento condiviso, secondo il quale a causa dell'ambiguità della clausola si applica il criterio proporzionale anche per la restituzione della quota interessi ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 che statuisce, in caso di dubbio, la prevalenza dell'interpretazione più favorevole al consumatore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente sarebbe dovuta la somma di € 2.208,00. Detto importo è comunque inferiore a quanto richiesto in quanto la ricorrente applica il criterio pro rata al rimborso di tutte le voci di costo. Come già precisato, il versamento di € 5.018,63 a titolo di TFR ha inciso sul debito residuo (ottenuto come differenza fra il capitale lordo, meno le quote scadute, gli interessi maturandi e il rimborso della commissione) per il 56,32%: applicando questa percentuale all'importo predetto, si ottiene un totale effettivo da rimborsare pari a € 1.244,00.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in quanto queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa del ricorso *de quo* (Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto alla restituzione di € 1.244,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.244,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA